

RISERVA NATURALE "TORBIERE DEL SEBINO"

STATUTO

TITOLO I

GENERALITA'

Art.1 – Fonti

Il Consorzio per la gestione della riserva naturale "Torbiere del Sebino", istituito con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.3/26442 del 15 marzo 1983, ha adeguato il proprio Statuto ai sensi della L.R. 4.8.2011 N° 12 Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983 n° 86 (piano generale delle aree regionali protette per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007 n° 16 (testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi) trasformandosi in Ente di diritto pubblico tramite la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2905 del 11/1/2012.

Art.2 - Composizione dell' ENTE DI GESTIONE e durata.

Fanno parte dell' Ente gestore i Comuni di Corte Franca, Iseo e Provaglio di Iseo la Provincia di Brescia, la Comunità Montana del Sebino di seguito definiti come "enti territorialmente interessati"

La durata dell' Ente è a tempo indeterminato; si scioglie solo per effetto di legge regionale.

L'Ente pubblico è dotato di propria personalità giuridica.

Art. 3 – Sede

L'Ente ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Iseo.

Possono essere istituite sedi secondarie, purché nel territorio della Riserva.

Le adunanze degli organi dell'Ente possono essere convocate anche presso le sedi degli enti territorialmente interessati

Art. 4 – Scopi

L'Ente ha lo scopo di gestire la riserva naturale delle Torbiere del Sebino.

In particolare l'Ente assolve alle seguenti funzioni:

- a) adotta la proposta del piano di gestione ed i relativi aggiornamenti, adotta i regolamenti previsti per il funzionamento della Riserva;

- b) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano di gestione come necessarie al conseguimento delle finalità della Riserva;
- c) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui all'art.3 della legge regionale 30 novembre 1983 n.86;
- d) promuove lo studio, la conoscenza dell'ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- e) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico ricreative, coerenti con le linee contenute nel piano di gestione;
- f) attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali, vegetali e dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
- g) tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche e promuove mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse storico, architettonico ed artistico;
- h) esercita la vigilanza e garantisce la tutela del patrimonio ambientale.

Gli scopi sopra indicati possono essere perseguiti anche mediante la collaborazione, con apposita convenzione, con strutture pubbliche e/o private che perseguono analoghe finalità.

Art. 5 - Quote di partecipazione e rappresentanza

La rappresentanza degli enti locali territorialmente interessati di cui all'art. 2 è determinato dalle quote di partecipazione riportate nella seguente tabella:

1	2	3	4	5	6
N.	Enti territorialmente interessati	Quota fissa	Territorio	Popolazione	Totale
1	Iseo	6%	12.19	19.73	37.92
2	Corte Franca	6%	2.26	12.41	20.67
3	Provaglio	6%	10.55	12.86	29.41
4	Provincia di Brescia	6%			6.00
5	Comunità Montana	6%			6.00

		30%	25%	45%	100%
--	--	-----	-----	-----	------

I rappresentanti degli enti territorialmente interessati esprimono un voto pari ai rispettivi totali delle quote risultanti dalla precedente tabella e garantiscono una contribuzione economica annua a carico dei rispettivi bilanci pari alle percentuali definite alla colonna 6).

La contribuzione è riferita alle spese di funzionamento ordinarie e straordinarie nella misura di € 51645 annui, da aggiornare ogni triennio sulla base dell'indice ISTAT - costo della vita - pubblicato dalla Camera di Commercio di Brescia.

TITOLO II

ORGANI

Art. 6 - Organi del ENTE gestore e durata

Sono Organi del Ente Gestore :

- a) la comunità della riserva
- b) il Consiglio di gestione
- c) il Presidente
- d) il Revisore dei Conti

Il Presidente, il Consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.

Art. 7 la Comunità della riserva - Composizione

La comunità della riserva è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli Enti stessi o loro delegati purchè consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione ,che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nella riserva, alla popolazione e alla contribuzione fissa mentre per gli altri enti è commisurata alla solo contribuzione fissa.

Partecipano ai lavori della Comunità di ciascuna riserva con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno della riserva

Ciascuna delle categoria di associazioni sopra citate dovrà nominare un solo rappresentante scelto a maggioranza tra le stesse da comunicare all'Ente gestore della Riserva e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato della Comunità della riserva

Ai componenti della comunità della riserva non sono riconosciuti indennità o rimborsi spese

Art. 8 - Competenze della Comunità della riserva

Spetta alla Comunità della riserva :

- a) l'elezione e la revoca del Presidente della riserva
- b) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di gestione
- c) l'elezione del revisore dei conti
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione
- e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente
- f) l'adozione delle modifiche allo statuto
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti
- h) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di rete naturale 2000
- i) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettera a) e b) dell'art. 22 ter della LR 12/2011

Art. 9 - Funzionamento della Comunità della riserva

la Comunità della riserva si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

la Comunità della riserva si riunisce in via straordinaria su invito del Consiglio di gestione o su richiesta scritta e motivata anche di un solo Ente territorialmente interessato

Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera o e-mail o telefax contenente l'ordine del giorno ed inviata almeno 5 giorni prima della adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere spedita almeno tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

la Comunità della riserva è presieduta dal Presidente ed è valida con la presenza di almeno la metà delle quote di partecipazione degli Enti territorialmente interessati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate al momento della votazione.

Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

Art. 10 - Pubblicazione degli atti

Copia delle deliberazioni del Consiglio di gestione e della Comunità della riserva saranno pubblicate on line presso l' albo pretorio della Riserva delle Torbiere.

Art. 11 - Composizione del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di gestione è composto dal Presidente e da due o quattro membri, eletti dalla Comunità della riserva, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati della riserva.

Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità della riserva.

Uno dei membri del Consiglio di gestione è designato da Regione Lombardia.

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio di gestione

Al Consiglio di gestione compete:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità della riserva

Art. 13 - Adunanze del Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni non sono pubbliche.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente del Ente gestore viene eletto dalla Comunità della riserva a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed avere acquisito una specifica competenza tecnico amministrativa nelle attività attribuite dall'Ente conseguente a studi compiuti, ad esperienze lavorative maturate, e cariche pubbliche ricoperte.

Non può essere nominato Presidente un componente della Comunità della riserva

Il Presidente dura in carica Cinque anni

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi, anche non integrali, la carica di Presidente non può essere nominato Presidente nel mandato successivo.

La Comunità della riserva convocata per l'elezione del Presidente e del Consiglio di gestione è presieduta dal componente più anziano di età tra i rappresentanti degli enti territorialmente interessati.

Al Presidente competono le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale della riserva
- b) convoca e presiede il consiglio e la comunità della riserva stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori
- c) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità della riserva

Art. 15 - Decadenza dalla carica

Il Consigliere di gestione che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal mandato con deliberazione dell' Comunità della riserva

Decade inoltre dalla carica il Consigliere che venga a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari per la nomina a tale carica o che si venga a trovare in situazioni di incompatibilità con la stessa.

La decadenza dalla carica, per tutte le ipotesi previste nel presente articolo, è pronunciata con deliberazione della Comunità della riserva assunta a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione assegnate e dei componenti e previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni dall'adunanza, al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere prese in esame della Comunità della riserva

La Comunità della riserva può, su richiesta di almeno quattro/quinti dei componenti e delle quote e con deliberazione assunta con la maggioranza indicata al precedente comma, revocare l'intero Consiglio di gestione o singoli componenti dello stesso.

La Comunità della riserva provvede nella stessa seduta alla nomina del nuovo Consiglio di gestione o alla surroga dei consiglieri revocati o dichiarati decaduti dalla carica.

La medesima procedura si applica in caso di decadenza, revoca e cessazione della carica di Presidente.

Art. 16 - Revisore dei Conti

L'organo di revisione contabile è eletto dalla Comunità della riserva

Il Revisore dei Conti dura incarica cinque anni.

Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio di gestione e della comunità della riserva.

TITOLO III

COMITATO TECNICO E SCIENTIFICO E DIRETTORE

Art. 17 - Comitato Tecnico Scientifico

Per garantire un adeguato supporto specialistico per la attuazione del piano di gestione della Riserva il Consiglio di gestione istituisce un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre componenti: un botanico, un ittologo e un ornitologo. Il Comitato esprime pareri su ogni provvedimento o questione che venga ad esso sottoposta dalla comunità della riserva o dal Consiglio di gestione o dal direttore. In particolare il Comitato tecnico scientifico:

- a) esprime pareri verbali o scritti su richiesta del Presidente, per ogni questione che possa avere attinenza con le acque, la flora o l'avifauna;
- b) coordina eventuali studi specialistici a carattere scientifico, commissionati dall'ente;
- c) vigila sullo stato di salute della Riserva e sul rispetto delle tappe fissate dal Piano per la sua attuazione;
- d) formula proposte per una migliore fruibilità o per una più incisiva protezione della Riserva;
- e) partecipa, se richiesto, alle riunioni degli organi statutari
- f) redige, alla fine di ogni anno, un rapporto scritto sull'esito delle proprie osservazioni e sull'evolversi della situazione idrobiologica, floristica-vegetazionale ed ornitologica.

Art. 18 – Direttore

Il presidente conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore. Il direttore è scelto tra gli iscritti nell'elenco istituito dalla Regione Lombardia. L'incarico è conferito con contratto di diritto privato che ne stabilisce anche la durata compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile, In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore . Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Il direttore della riserva:

- a) dirige la riserva;
- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;
- c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità della riserva in qualità di segretario,
- d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione della riserva e trasmette la documentazione

relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;

- e) esegue le deliberazioni del Consiglio di gestione e della Comunità della riserva
- f) propone al Consiglio di gestione ed alla comunità della riserva i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'ente;
- g) propone lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di gestione;
- h) provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al normale ed ordinario funzionamento dell'ente
- i) presiede alle aste, alle gara d'appalto ed alle commissioni di concorso;
- j) firma i mandati e le reversali di incasso;
- k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) adotta gli atti di assunzione e di gestione del personale;
- m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 Personale

Per l'espletamento delle proprie attività, l'Ente si avvale di personale proprio o comandato o autorizzato dagli Enti territorialmente interessati

Il trattamento economico e lo stato giuridico del personale sono disciplinati dalla normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art. 20 – Contabilità

Si applicano le norme previste per gli enti locali relative alla gestione finanziaria e contabile.

Gli emolumenti del Presidente, del Consiglio di gestione e del revisore sono deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e determinati sulla base di quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale

Art. 21 - Mezzi finanziari

L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- a) stanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e di altri enti;
- b) contributi annuali degli enti territorialmente interessati, in proporzione alle quote di partecipazione di cui alla tabella dell'art.5;
- c) rendite patrimoniali;
- d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi, proventi diversi

Le spese di gestione del dell'Ente detratti i contributi regionali e statali sono a carico degli enti territorialmente interessati

Il riparto avviene annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 5.

Le spese di investimento da finanziarsi con contributi in conto capitale sono determinate in sede di bilancio preventivo, previa adozione di appositi atti deliberativi da parte degli enti interessati.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE

Art. 22 - Servizio di vigilanza ecologica

E' istituito nell'ambito della Riserva il servizio di vigilanza ecologica disciplinato da apposito regolamento.

Le guardie ecologiche collaborano con il personale dell'Ente alla vigilanza nell'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del territorio della Riserva.

Il Direttore, o personale da lui delegato, è responsabile del servizio di vigilanza ecologica.

Le modalità organizzative sono determinate da apposito regolamento anche mediante forme di convenzionamento tra gli enti territorialmente interessati

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Devoluzione del patrimonio

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell' Ente il patrimonio passerà in proprietà al Comune in cui ricade il bene stesso.